



COMUNE DI ASSO

PROVINCIA DI COMO

Via Matteotti n. 66 – 22033 Asso – Tel. 031/67.39.11 – Fax 031/67.39.42
C.f. 91001510139 – P.i. 00690180138

Reg. Ord. N° 14 /2007

Asso, 26/05/2007

ORDINANZA SINDACALE IN MATERIA DI RUMORI DA ATTIVITA' EDILIZIA E DI QUIETE PUBBLICA

IL SINDACO

- Vista la necessità di provvedere alla salute pubblica anche sotto il profilo della tutela dell'inquinamento acustico;
- Preso atto delle segnalazioni e lamentele pervenute nel periodo estivo scorso in seguito all'utilizzo di macchinari rumorosi per l'esecuzione di lavori edili, in particolare per gli scavi eseguiti nella roccia;
- Ritenuto doveroso garantire il rispetto della quiete e salute pubblica regolamentando i tempi di svolgimento delle attività edilizie che possono arrecare disturbo alla collettività nonché salvaguardare la natura abitativa e di soggiorno del territorio comunale;
- Visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale n° 70 del 07/04/2007 con il quale, nelle more di predisposizione e approvazione del Piano delle Norme si stabiliscono orari e periodi per l'esecuzione delle attività edilizie rumorose e moleste;
- Visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale n° 101 del 12/05/2007 che ha rettificato l'ora di inizio delle attività di scavo in roccia;
- Vista la Legge 26/10/1995 n° 447;
- Visto il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 art. 50;

ORDINA

A far data dall'emanazione del presente provvedimento

A) per l'esecuzione delle attività edilizie che danno origine a rumori, quando effettuati con apparecchi e strumenti quali martelli demolitori a mano, betoniere, carotatrici, compressori, escavatori, mazze, martelli ecc..., **il rispetto dei seguenti orari di lavoro:**

periodo estivo (dal 15/05 al 15/09)

8,00 – 12,00 14,00 – 18,00 dal lunedì al venerdì

8,30 – 12,00 sabato

perodo invernale (dal 16/09 al 14/05)

8,00 – 12,00 13,00 – 18,00 dal lunedì al venerdì

8,30 – 12,00 sabato

E' vietata l'esecuzione delle suddette attività edili rumorose o moleste per il vicinato, la domenica e negli altri giorni festivi infrasettimanali.

B) l'esecuzione degli scavi in roccia con l'utilizzo di strumenti quali il martello pneumatico o simili che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica è **vietata nel periodo 15/6 – 15/9.**

Nei restanti periodi (ossia **dal 16/9 al 14/6**), **i lavori di scavo in roccia sono consentiti** nei seguenti giorni ed orari:

8,00 – 12,00 14,00 – 18,00 dal lunedì al venerdì

L'Amministrazione Comunale si riserva di concedere deroghe in casi motivati, prescrivendo, se del caso, l'adozione di adeguate misure di protezione.

L'inottemperanza è punita, ai sensi dell'art. 10 della Legge 447 del 26/10/1995 con sanzione amministrativa pecuniaria da €1.032,00 ad €10.329,00.

L'Ufficio di Polizia Locale è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

DISPONE

La notifica della presente ordinanza a tutta la popolazione, mediante affissione all'Albo Pretorio.

AVVERTE

ai sensi dell'art. 3 4° comma, della Legge 07/08/90 n. 241 che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, ricorso al Prefetto di Como (D.P.R. 24/11/71 n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano nel termine di 60 giorni dalla notificazione (Legge 6/12/71 n. 1034).

IL SINDACO

Giovanni Conti